



Verbale di Assemblea Straordinaria

"RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE IRPINIA - ASSISTENZA-SOCCORSO-EMERGENZA - ETS"

L'anno 2020 il giorno 31 del mese di agosto, presso la sede del CSV "Irpinia Solidale" di Avellino, sita in Avellino al C.so Umberto I, 109, alle ore 21:00, giusta convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione **"RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE IRPINIA - ASSISTENZA-SOCCORSO-EMERGENZA - ETS"**

per discutere dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie e conseguente adozione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato in conformità alla nuova disciplina delle organizzazioni di volontariato (ODV) Riforma del Terzo Settore ad opera del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- 2) Modifiche alla denominazione che dalla attuale **"RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE IRPINIA - ASSISTENZA-SOCCORSO-EMERGENZA - ETS"** passerà alla: **RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE IRPINIA - ASSISTENZA-SOCCORSO-EMERGENZA - ODV"**

Si sono riuniti e risultano presenti i rappresentanti legali o loro delegati delle seguenti Organizzazioni di Volontariato:

- 1) **FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEFALCIONE** con sede legale in Via A. Moro, 1 Montefalcione prov. AV e sede operativa in Via A. Moro, 6 Montefalcione prov. AV codice fiscale 92006690645 iscritta al Registro Regionale del Volontariato con decreto n. 8110 del 03 agosto 1994 rappresentata dal Legale Rappresentante D'Argenio Antonio nato ad Avellino il 22/06/1985 residente a Montefalcione cap 83030 in via Stazione 50;
- 2) **CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PRATA P. U.** con sede legale in Via Umberto I 21 Prata di Principato Ultra prov. AV e sede operativa in Via Umberto I 21 Prata di Principato Ultra prov. AV codice fiscale 92034830643 iscritta al Registro Regionale del Volontariato con decreto n. 5255 del 13 aprile 1999 rappresentata dal Governatore/Legale Rappresentante Sementa Maria Colomba nata a Prata di Principato Ultra il 04/08/1948 residente a Prata di Principato Ultra cap 83030 in via Donnico 1;
- 3) **CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN MANGO SUL CALORE** con sede legale in Villaggio Santo Stefano 9 San Mango sul Calore prov. AV e sede operativa in Via Cesare Battisti (c/o Municipio) San Mango sul Calore prov. AV codice fiscale 92027270641 iscritta al Registro Regionale del Volontariato con decreto n. 14003 del 25 settembre 1996 rappresentata dal Governatore/Legale Rappresentante Di Gregorio Giuseppe nato ad Avellino il 21/05/1963 residente a San Mango sul Calore cap 83050 in via Petrarà 5;
- 4) **CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI** con sede legale in Via Giostra Sant'Angelo dei Lombardi prov. AV e sede operativa in Via Angelo Criscuoli Sant'Angelo dei Lombardi

prov. AV codice fiscale 91003050647 iscritta al Registro Regionale del Volontariato con decreto n. 971 del 16 febbraio 2000 rappresentata dal delegato del Legale Rappresentante Vespasiano Fiorenzo nato a Benevento il 10/05/1984 residente ad Avellino cap 83100 in via Ponticelli 7;

- 5) **CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SUMMONTE** con sede legale in Via Borgo Nuovo, 91 Summonte prov. AV e sede operativa in C.da Casale 44, Ospedaletto d'Alpinolo prov. AV codice fiscale 92055690645 iscritta al Registro Regionale del Volontariato con decreto n. 22 del 27 gennaio 2006 rappresentata dal delegato del Legale Rappresentante Iannaccone Luca nato ad Avellino il 28/08/1974 residente ad Avellino cap 83100 in via Papa Paolo Carafa IV n.42/B;
- 6) **FRATERNITA DI MISERICORDIA DI VOLTURARA IRPINA** con sede legale in P.za Carmine Volturara Irpina prov. AV e sede operativa in Via Piano Freddano 75 Volturara Irpina prov. AV codice fiscale 92013900649 iscritta al Registro Regionale del Volontariato con decreto n. 18534 del 04 agosto 1997 rappresentata dal Governatore/Legale Rappresentante Marra Raffaele nato ad Avellino il 28/10/1984 residente a Volturara Irpina cap 83050 in Piazza Roma 33.

Per un totale di n. soci **6 su 6**. I presenti indicano quale Presidente dell'Assemblea il sig. Raffaele Marra e viene nominato Segretario il sig. Fiorenzo Vespasiano.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, introduce il primo argomento all'ordine del giorno illustrando i motivi per i quali è necessario adottare, in sostituzione del vigente statuto, un nuovo statuto sociale adeguato alla nuova normativa del Terzo Settore in materia di organizzazioni di volontariato. Si procede quindi alla lettura di tutti gli articoli del nuovo statuto, evidenziando i principali elementi di novità rispetto a quello vigente. Al termine, dopo un'ampia discussione, viene approvato il nuovo statuto in sostituzione di quello precedente all'unanimità dei presenti, per alzata di mano.

Il Presidente, introduce il secondo argomento all'ordine del giorno. In forza dell'approvazione del nuovo statuto sociale e in virtù di quanto disposto dal d.lgs. 117/2017, l'organizzazione di volontariato assumerà la seguente denominazione: **"RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE IRPINIA - ASSISTENZA-SOCCORSO-EMERGENZA - ODV"**.

Si procede quindi alla votazione, al termine della quale viene approvata la nuova denominazione in sostituzione di quella precedente all'unanimità dei presenti, per alzata di mano.

L'assemblea dà mandato al presidente e segretario di provvedere alla successiva registrazione, presso l'Ufficio competente, del nuovo statuto che si allega al presente verbale, richiedendo i benefici fiscali di cui all'art. 82, commi 3 e 5, d.lgs. 117/2017. Al riguardo, infatti, ai fini della registrazione dello statuto, l'articolo 82, comma 3, d.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), dispone: *"le modifiche statutarie poste in essere dagli enti del terzo settore sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative"*. Mentre, con riguardo all'imposta di bollo, l'articolo 82, comma 5, del medesimo

decreto, statuisce: "Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo". Pertanto, alla luce delle citate norme del Codice del Terzo Settore, la seguente delibera assembleare e le conseguenti modifiche statutarie contenute nello statuto allegato alla presente sono esenti da imposta di registro e da imposta di bollo (cfr. anche Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 158/E del 21/12/2017 e La tassazione degli atti degli enti del terzo settore (ETS): le imposte indirette-Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 72-2018/T del 15/6/2018). L'Assemblea, quindi, delega il Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici registri. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 23:00, dichiara conclusi i lavori dell'odierna assemblea.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sig. D'Angenio Antonio

per la FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEFALCIONE

Sig.ra Sementa Maria Colomba

per la CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PRATA P. U.

Sig. Di Gregorio Giuseppe

per la CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN MANGO SUL CALORE

Sig. Vespasiano Lorenzo

per la CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Sig. Iannaccone Luca

per la CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SUMMONTE

Sig. Maria Raffaele

per la FRATERNITA DI MISERICORDIA DI VOLTURARA IRPINA

ACENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VIAREGGIO
UFFICIO TERRITORIALE DI VIAREGGIO IRPINO
Seguita registrazione n. 858
Serie 3 Versamento e ESENTE
p. Il Direttore

- STATUTO -

(approvato nell'assemblea del 31 agosto 2020)

ARTICOLO 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituito fra le Organizzazioni di Volontariato, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un Raggruppamento di Associazioni avente la seguente denominazione: **"RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE IRPINIA - ASSISTENZA-SOCCORSO-EMERGENZA - ODV"**, da ora in avanti denominato **"RAGGRUPPAMENTO"**, con sede legale nel Comune di Avellino in Via Ponticelli, 7 e con durata illimitata. Opera prevalentemente sul territorio della Provincia di Avellino, ed in caso di emergenza in ambito nazionale e regionale. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

ARTICOLO 2

(Logo)

Il logo rappresentativo del Raggruppamento è costituito da un cerchio di colore blu, al cui interno vi è racchiuso un secondo cerchio di colore arancio, con a sua volta al centro un triangolo di colore blu e la croce di Esculapio di colore ciano bordata gialla, al centro vi è la scritta di colore bianco "Irpinia", in cui la lettera centrale i è rappresentata dal serpente di colore bianco della stessa croce di Esculapio; a corona della scritta vi è rappresentato il territorio della provincia di Avellino, al di sotto del triangolo vi è rappresentata una bandiera tricolore curva (verde, bianco e rossa) riportante la dicitura "ODV"; completano il logo due scritte di colore bianco nel cerchio blu separate tra di esse da due cerchi di colore arancio, nella parte superiore è riportata la dicitura "Raggruppamento Provinciale", mentre nella parte inferiore la dicitura "Assistenza-Soccorso-Emergenza".

ARTICOLO 3

(Scopo, finalità e attività)

Il Raggruppamento svolge in via principale le attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017, e, tra esse, in via prevalente quelle riferibili al comma 1, lettere: a) "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni"; b) "interventi e prestazioni sanitarie"; c) "prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni"; e) "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi"; f) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"; m) "servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore"; y) "protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni".

I servizi e le attività svolte dal Raggruppamento potranno essere erogati a titolo gratuito e/o a pagamento. Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'associazione si dota di ogni struttura e/o risorsa compreso il personale necessario. È altresì compito dell'associazione attivare intese e rapporti di collaborazione con altri enti del terzo settore, con istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni, movimenti, fondazioni e imprese.

Il Raggruppamento può esercitare, a norma dell'articolo 6, del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Il Raggruppamento può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

(Protezione Civile)

Per attività, compiti e finalità di Protezione Civile, ci si riferisce da quanto stabilito dalla Legge 225/1992 e s.m.i., dal D.L. n. 59/2012, dal D.L. n. 93/2013 e dal D. Lgs. n. 1/2018.

Per quanto concerne i compiti globali da svolgere da parte dei volontari, essi riguarderanno:

- assistenza alla popolazione (intesa come attività psicosociale, attività socio – assistenziale);
- assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- informazione alla popolazione;
- logistica;
- uso di attrezzature speciali;
- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- presidio del territorio;
- attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- attività formative;
- attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- attività subacquee;
- attività cinofile.

Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi e addestrativi di appartenenza, nell'ambito dei diversi scenari di rischio di Protezione Civile (eventi atmosferici avversi, rischio idrogeologico-alluvioni e frane, rischio sismico, rischio valanghe, rischio incendi boschivi e di interfaccia, rischio chimico, nucleare, industriale, rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge).

Per tutte le attività, non espressamente elencate nei precedenti commi, si rinvia alle relative normative di settore con relative modifiche ed integrazioni.

ART. 5

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire al Raggruppamento in qualità di soci, le Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività del Raggruppamento con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione dei dati relativi alla propria associazione, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione, da parte del legale rappresentante, di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- i dati di riferimento all'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato;
- una dichiarazione di non appartenenza ad ulteriori reti di associazioni di II° livello.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'associazione interessata e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate dall'Organo di amministrazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- mancata partecipazione all'attività operativa del raggruppamento;
- mancata partecipazione a 3 (tre) riunioni per ingiustificati motivi;
- mancato versamento della quota annuale associativa.

Può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dal Raggruppamento.

Chi intende recedere dal Raggruppamento deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione al Raggruppamento non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere al Raggruppamento non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8 **(Organi Sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Capo Raggruppamento (Legale Rappresentante dell'Ente);

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ed autorizzate dall'Organo di amministrazione.

ART. 9 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutte le Associazioni che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante recapito di posta elettronica certificata (PEC), preventivamente comunicato dall'associata, e contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e bilancio sociale.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento del Raggruppamento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11

(Capo Raggruppamento)

Il Capo Raggruppamento è il legale rappresentante del Raggruppamento - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Capo Raggruppamento è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Capo Raggruppamento dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Capo Raggruppamento convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Capo Raggruppamento.

Il Capo Raggruppamento convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Capo Raggruppamento sostituisce il Capo Raggruppamento in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica, in ogni caso, l'art. 8 del decreto legislativo 117/2017.

ART. 13

(Risorse economiche)

Il Raggruppamento può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nonché dalle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, il Raggruppamento può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

Il Raggruppamento deve redigere il bilancio di esercizio e il bilancio sociale. Gli esercizi hanno inizio il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Sociale sono predisposti dall'Organo di amministrazione, e approvati dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.

ART. 15

(Libri)

L'associazione deve tenere obbligatoriamente i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità della richiesta scritta.

ART. 16

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite del Raggruppamento, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento del Raggruppamento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta

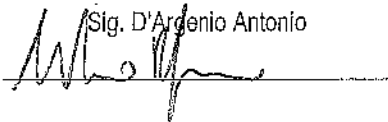
dalla Legge, alle Associazioni afferenti al Raggruppamento, alla data di estinzione o scioglimento dello stesso Raggruppamento. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18

(Rinvio)

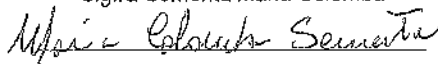
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Sig. D'Ardenio Antonio



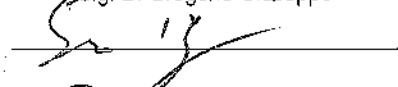
per la FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEFALCIONE

Sig.ra Sementa Maria Colomba



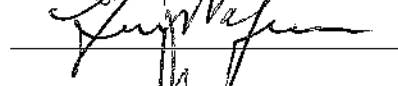
per la CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PRATA P. U.

Sig. Di Gregorio Giuseppe



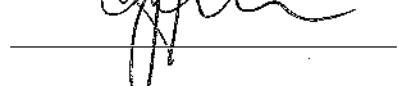
per la CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN MANGO SUL CALORE

Sig. Vespasiano Fiorenzo



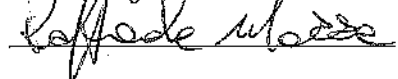
per la CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Sig. Iannaccone Luca



per la CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SUMMONTE

Sig. Marra Raffaele



per la FRATERNITA DI MISERICORDIA DI VOLTURARA IRPINA

